



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 15 del reg.	Oggetto: <b>LINEE GUIDA IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (Art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall' art. 7 D. L. 95/2012 , convertito con modificazioni, in legge n. 94/2012 e come ulteriormente modificato dalla Legge n. 228/2012). -</b>
Data 07.03.2013	

L'anno duemilatredecim il giorno 15 del mese di marzo alle ore 17:15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
Mazzetti	Mario	Sindaco		X
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco	X	
Tarquini	Luciano	Assessore	X	
Carlizza	Franco	Assessore	X	
Marcangeli	Adelfo	Assessore		X
Nazzarro	Velia	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi.

Assume la presidenza il Vice Sindaco, che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "LINEE GUIDA IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (Art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall' art. 7 D. L. 95/2012 , convertito con modificazioni, in legge n. 94/2012 e come ulteriormente modificato dalla Legge n. 228/2012). - " e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dalla responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: LINEE GUIDA IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ( Art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 D.L. 95/2012, convertito con modificazioni, in legge n. 94/2012 e come ulteriormente modificato dalla Legge n. 228/2012).-**

Propostadelg30

### IL PROPONENTE

Richiamato l'art. 1, comma 450, secondo periodo, della legge n. 296/2006 che testualmente prevede: " *Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*";

Visto altresì che l'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 94/2012, che testualmente recita:

*2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "di cui all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101" sono sostituite dalle seguenti: " di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti dal comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328".*

ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 450, della legge 296/2000 a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e quindi anche agli enti locali;

Richiamato infine l'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012. con cui sono state introdotte importanti novità in materia di acquisizione di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, e considerato che dette novità incidono anche sulle procedure seguite dagli enti

locali, in particolare per quanto afferisce la nullità dei contratti e la responsabilità disciplinare ed amministrativa conseguenti al mancato rispetto delle disposizioni di cui al succitato articolo 1;

Visto che un recente pronunciamento della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delle Marche (deliberazione n. 169/2012/PAR) ha fornito utili indicazioni in merito alle modalità operative da adottare a seguito di quanto novellato dal D.L. n. 52/2012 in materia di mercato elettronico, ed ha chiarito il rapporto esistente tra l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e quanto disciplinato dal Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 163/2006) e dal relativo regolamento di attuazione ( D.P.R. n. 207/2010) in materia di approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nonché definito le corrette modalità da utilizzare e le specifiche ipotesi derogatorie;

Valutata l'opportunità di predisporre idonee linee guida rivolte ai Responsabili dei Servizi, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di che trattasi;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

### **PROPONE**

- 1) di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, ed ai sensi della normativa in oggetto richiamata, le "Linee guida in materia di acquisizione di beni e servizi" quali esplicitate nell'allegato sub a) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi per gli adempimenti di propria competenza;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134/4 D. Lgs. n. 267/2000.

Il proponente

F.to Italo Ottaviani

Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

---

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

---

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

ALLEGATO " A" ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO: LINEE GUIDA IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ( Art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 D.L. 95/2012, convertito con modificazioni, in legge n. 94/2012 e come ulteriormente modificato dalla Legge n. 228/2012).-**

L'art. 1, comma 450, secondo periodo, della legge n. 296/2006 che testualmente prevede: "*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*";

L'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 94/2012, che testualmente recita:

*2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "di cui all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101" sono sostituite dalle seguenti: " di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti dal comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328".*

ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 450, della legge 296/2000 a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e quindi anche agli enti locali;

Da ultimo, l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, ha introdotto importanti novità in materia di approvvigionamento di beni e servizi.

In particolare il comma 1, primo periodo, della predetta disposizione stabilisce che "*successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto*".

Ai sensi del succitato art. 26, comma 3, della legge 488/99 e s.m.i. le pubbliche Amministrazioni possono ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip Spa, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.

Come specificato dal comma 3-bis del medesimo articolo ciò comporta che:

- i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche determinano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo;
- il funzionario che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.

Tale normativa va raccordata con quanto previsto per **specifiche categorie merceologiche dal comma 7 dell'art. 1 del D.L. 95/2012.**

Il comma 7 dell'art. 1 prevede quali siano le procedure che gli enti locali devono obbligatoriamente seguire per approvvigionarsi di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:

- a) energia elettrica;
- b) gas;
- c) carburanti rete e carburanti extra rete;
- d) combustibili per riscaldamento;
- e) telefonia fissa e telefonia mobile;

In tali casi le stazioni appaltanti dovranno acquisire la fornitura o servizio esclusivamente:

1. attraverso le convenzioni e gli accordi quadro Consip s.p.a. o avvalendosi delle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( Le centrali di committenza regionale sono organismi costituiti dalla regione con il compito di stipulare convenzioni per l'acquisto di beni e servizi in favore di amministrazioni locali, ASL, tutte le altre amministrazioni con sede nel territorio);
2. con autonoma procedura facendo ricorso al mercato elettronico o al sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dagli stessi soggetti di cui al precedente punto 1;
3. avvalendosi di altre centrali di committenza o espletando procedure **ad evidenza pubblica** con corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionale. In tale ultima ipotesi il legislatore ha posto ulteriori vincoli:
  - a) il contratto deve essere comunque sottoposto a condizione risolutiva;
  - b) deve essere prevista la possibilità di adeguamento dei prezzi per il fornitore, nel caso in cui sia intervenuta una convenzione Consip o di centrale di committenza regionale avente condizioni economiche più favorevoli rispetto all'offerta economica presentata dall'appaltatore.

**Per le categorie merceologiche di che trattasi non è pertanto possibile procedere ad affidamento diretto ad un operatore economico di fiducia.**

La mancata osservanza delle disposizioni del predetto comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Il comma 8 precisa che i contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

Il comma 9 prevede poi che ulteriori categorie merceologiche rispetto a quelle individuate dal comma 7 potranno essere individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, determinando così un potenziale ampliamento del campo di applicazione delle previsioni.

### **Il diritto di recesso e la possibilità di rinegoziare le condizioni contrattuali**

Con riferimento alla problematica dei contratti di appalto di beni e servizi, già in essere al momento della attivazione delle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionale, il comma 13 dell'art. 1 prevede che, in tale ipotesi, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, alle seguenti condizioni:

- a) preavviso all'appaltatore di almeno 15 giorni;
- b) pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite;
- c) rifiuto dell'appaltatore di applicare le condizioni praticate da Consip o dalla centrale di committenza regionale.

La clausola sull'esercizio del diritto di recesso è inserita di diritto nei contratti in essere ai sensi dell'art. 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti ed ogni patto contrario è nullo. Nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso l'amministrazione ne dà comunicazione alla Corte dei Conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994. Il mancato esercizio del diritto di recesso dovrà essere adeguatamente valutato, anche con riferimento alla convenienza delle condizioni previste in contratto rispetto a quelle rinvenibili con ricorso al mercato elettronico, tenuto presente il corrispettivo da riconoscere per le prestazioni non eseguite.

Conseguentemente:

- a) nel caso in cui non risulti conveniente l'esercizio del diritto di recesso, il responsabile del servizio competente ne prenderà atto con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, che sarà trasmesso, unitamente alla relazione istruttoria, alla Corte dei Conti entro il 30 giugno di ogni anno;
- b) nel caso in cui risulti dimostrata la convenienza economica all'attivazione della procedura prevista dal comma 13, dovrà essere avviata la procedura di rinegoziazione con l'appaltatore, assegnando allo stesso un congruo termine (che può essere fissato in 15 giorni in analogia a quanto previsto per il recesso) per confermare o meno la propria disponibilità a rivedere il prezzo secondo le condizioni economiche fissate da Consip ecc. In caso di risposta negativa, troverà applicazione la procedura di cui al comma 13, sopra richiamata. Il recesso sarà formalizzato con apposito provvedimento del responsabile del servizio competente.

**Le disposizioni del comma 13 si applicano a tutti gli appalti pubblici per l'approvvigionamento di beni e servizi, senza distinzione di categoria merceologica.**

### **L'affidamento di beni e servizi nel caso di temporanea carenza delle Convenzioni Consip**

Il comma 3 dell'art. 1 disciplina l'ipotesi in cui la stazione appaltante debba procedere all'acquisizione di beni e servizi nel caso in cui non sia temporaneamente disponibile la Convenzione Consip. Il comma prevede infatti che le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di una specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip s.p.a. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono

procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile ed in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure d'acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

Il tale ipotesi, pertanto, l'Ente può procedere ad espletare la procedura direttamente, alle seguenti condizioni:

- a) che la Convenzione Consip non sia disponibile al momento dell'avvio della procedura;
- b) che vi sia una situazione di motivata urgenza, ovvero condizioni che rendono necessario e non procrastinabile l'acquisto;
- c) che il valore e la durata del contratto siano determinati in termini di stretta indispensabilità per la soddisfazione delle esigenze che hanno determinato il ricorso alla procedura;
- d) che il contratto sia sottoposto a condizione risolutiva nel caso si renda disponibile la convenzione.

### **La determinazione dei requisiti di partecipazione alle gare**

Va infine evidenziato che sono state introdotte alcune novità in materia di individuazione di criteri di partecipazione alle gare, dai commi 2 e 2-bis del succitato art. 1.

In particolare:

- a) è stato inserito il comma 1 – bis all'art. 2 del Codice dei contratti pubblici, il quale dispone che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese;
- b) tale previsione è ulteriormente rafforzata dall'inserimento al comma 2 dell'art. 41 del D. Lgs. 163/2006 del seguente periodo: " Sono illegittimi e criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale".

### **Categorie merceologiche non comprese nell'elenco di cui all'art. 1, comma 7**

Richiamato quanto già sopra esposto in merito ai contenuti di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, si deve altresì tenere conto di un recente pronunciamento della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delle Marche in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte degli enti locali.

La deliberazione in questione, n. 169/2012/PAR, ha chiarito il rapporto esistente tra l'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 e quanto disciplinato dal Codice dei Contratti ( D. Lgs. n. 163/2006) in materia di approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, definito le corrette modalità di utilizzo e le ipotesi derogatorie.

La Corte dei Conti Marche, chiarita l'applicabilità agli Enti locali dell'art.1, comma 450, della legge n. 296/2006, come novellato dall'art. 7 del D.L. n. 52/2012, ha affermato l'esistenza nell'ordinamento di un *favor* legislativo per il cd. e-procurement, come metodologia in grado di " *assicurare all'amministrazione la possibilità di entrare in contatto con una più ampia platea di fornitori ..... di garantire la tracciabilità dell'intera procedura di acquisto ed una maggiore trasparenza della stessa attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione, con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell'affidamento*".

L'unica conclusione possibile, a giudizio della Corte, è che gli enti locali, in caso di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ( ad oggi 130.000,00 euro) debbono, obbligatoriamente, ricorrere al mercato elettronico, intendendo per mercato elettronico quello

eventualmente predisposto da ciascuna stazione appaltante ex art. 328 D.P.R. n. 207/2010, quello realizzato dal MEF avvalendosi di Consip s.p.a., il sistema telematico messo a disposizione dalle centrali regionali e quello realizzato dalle centrali di committenza di cui all'art. 33 del codice. Conseguentemente il sistema di acquisizione in economia previsto dall'art. 125 del codice dei contratti è da ritenersi applicabile solo quando non è possibile fare ricorso ad un mercato elettronico.

La violazione del ricorso al Me.PA ( strumento di acquisto messo a disposizione da Consip s.p.a. ) o ad altro mercato elettronico comporta la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa.

La Corte esclude poi che valgano, quali motivazioni per derogare all'obbligo di ricorrere al mercato elettronico, il fatto che nel mercato libero sia reperibile lo stesso prodotto ad un prezzo migliore. Il Me.PA si caratterizza infatti per essere in mercato aperto che, ammette, oltre *all'ordine diretto* che consente di acquisire un prodotto ad un prezzo e condizioni predeterminate, anche la *richiesta di offerta* con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi offerti all'interno del mercato, mettendo in competizione i vari operatori registrati: è presumibile in tale caso che sia possibile spuntare effettivamente il miglior prezzo, data la elevatissima platea di operatori che è possibile raggiungere in tal modo. La possibilità di acquisire, legittimamente, un bene o servizio nel mercato libero è limitata pertanto alla evenienza che il bene e/o servizio da reperire non sia disponibile sulla predetta piattaforma ed al caso di eventuali difformità che rendano il bene o servizio presente nel Me.PA inadatto, per mancanza di qualità essenziali, rispetto alle finalità perseguite dall'Amministrazione. Tale ultima fattispecie va prudentemente valutata e deve trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare

### **Monitoraggio delle Convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali**

L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge 135/2012, pone in capo ai responsabili dei servizi l'obbligo di effettuare un costante monitoraggio volto a verificare:

- 1) l'esistenza di convenzioni Consip ( o di altri strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip) o di altre centrali di committenza regionali attive, anche successivamente all'espletamento delle procedure ed alla stipula di contratti aventi ad oggetto l'appalto della fornitura di beni e servizi;
- 2) le condizioni economiche praticate dalle Convenzioni di che trattasi, al fine di avviare l'istruttoria prevista dal comma 13 del citato articolo 1.

### **Verifica dei contratti in essere per beni e servizi**

I responsabili dei Servizi sono tenuti, al fine di ottemperare alle disposizioni sin qui analizzate, ad un attenta ricognizione dei contratti in essere, aventi ad oggetto forniture di beni e prestazioni di servizi, verificando se gli stessi beni e/o servizi sono rinvenibili nel mercato elettronico, effettuando quindi l'istruttoria ai fini della attivazione della procedura di cui al comma 13 più volte richiamato.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Sig. Italo Ottaviani

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 14.03.2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 2857 in data 14.03.2013 delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza comunale, li 14.03.2013

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza comunale, li .....

Il Segretario Comunale

---